

il ministro dell'interno (si noti bene, il ministro dell'interno, ossia quel medesimo che propose la legge comunale e provinciale), il quale è venuto a presentare degli articoli addizionali o modificatori della legge stessa; e poi domandò alla Camera esplicitamente il consenso che gli articoli aggiunti fossero trasmessi alla medesima Commissione che era stata eletta per esaminare la legge. Ora qui si tratta invece del ministro della pubblica istruzione, che è tutt'altra cosa; e c'è per giunta che questo ministro non chiese, ma saviamente si astenne dal domandare alla Camera questo consenso.

Vede dunque l'onorevole Massari che il precedente da lui invocato va contro di lui.

Del resto, il fatto stesso di aver trovato in questa Camera, colle circostanze tanto più favorevoli del ministro proponente la legge, del ministro che mostra desiderio che gli articoli aggiunti vadano alla medesima Commissione, il fatto stesso, dico, d'aver trovato così lungo contrasto, deve persuadere il signor Massari che ha fatto una cattiva scelta nel suo precedente, per indurre la Camera ad imitarlo.

Del resto, se noi avessimo sempre, per via di analogie, ad andare di precedente in precedente in questa via così sdrucchiola, io credo che finiremmo per mettere sotto i piedi i nostri regolamenti ed anche lo Statuto. (Oh! oh! a destra)

*Voci a sinistra.* Sì! sì!

**MACCHI.** Per conseguenza, prego la Camera a non lasciarsi smuovere dalle ragioni addotte dall'onorevole Massari, ed a far onore alla mia proposta di rinvio agli uffici.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole relatore.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Prima di tutto conviene vedere che cosa abbia deciso la Camera.

**MICHELINI.** Niente!

**BON-COMPAGNI, relatore.** Io non era presente alla seduta in cui l'onorevole ministro per l'interno propose questi articoli. Da quello che mi fu riferito, come dalla lettura che ne ho testè udita, mi pare che allora risultasse dalle deliberazioni della Camera di volerli rimandare alla Commissione. (*Mormorio*)

In quanto alla connessione di materie, io noterò che fin da quando si fece la relazione sul progetto di legge si osservò che occorreva qualche disposizione amministrativa, non dico disposizione d'istruzione pubblica, la quale vi si connettesse. Ecco infatti come si esprimeva la nostra relazione:

« Nell'atto in cui l'obbligo di provvedere all'insegnamento secondario passerà dallo Stato alle provincie, occorrerà un complesso di disposizioni per cui si concilieranno i diritti dello Stato con quelli delle provincie e quelli degli insegnanti. Alcune di queste disposizioni sono già in vigore, altre potranno introdursi. »

Voi vedete che qui si tratta di disposizioni amministrative, di disposizioni che faranno parte essenziale della legge. Che poi il signor ministro proponendo questo progetto di legge non abbia inteso di proporre un

progetto di legge nuovo, ma di fare un'aggiunta al progetto comunale e provinciale, risulta dalle sue parole.

Egli dice che preparava un progetto di legge sulla istruzione secondaria; indi aggiunge:

« Il Ministero dunque ha creduto savio consiglio di scindere quel corpo di ordinamenti che doveva comporre il ripetuto progetto di legge, inserendo nella legge provinciale e comunale quei pochi provvedimenti essenziali senzachè non potrebbe aver luogo il passaggio, e chiedendo l'autorità di prescrivere per decreto reale quegli altri piuttosto regolamentari che legislativi, i quali sieno, per così dire, il corollario dei primi e adattino alla nuova condizione amministrativa dell'insegnamento secondario le norme dettate quand'esso apparteneva direttamente allo Stato. »

Qui vi è una proposizione che è incontrastabile, che cioè è necessario inserire nella legge provinciale e comunale quei pochi provvedimenti essenziali senza cui il passaggio non potrà aver luogo. Supposto adunque che siano questi gli articoli da adottarsi (giacchè questa è la questione di merito, questione che si deciderà dopo), su di essi bisognerà pure che la Commissione si formi un concetto.

Dopo viene un'altra parte in cui il ministro domanda delle facoltà straordinarie da conferirgli per decreto reale; questo è un'altra cosa, ma se al rimanente non si provvede in qualche modo, la legge comunale e provinciale non è completa.

Ora, se questi articoli fossero trasmessi ad un'altra Commissione, evidentemente vi sarebbero nella Camera due Commissioni incaricate di esaminare la stessa materia, sarebbe un *bis in idem*; potreste avere due relazioni, di cui una vi dicesse sì e l'altra no, sarebbe insomma il modo di prolungare ed intralciare i nostri lavori.

In una questione già complicata per sè, e più per il modo con cui si tratta, per carità! non suscitiamo incidenti che ci rendano impossibile di risolverla.

In quanto al primo articolo è inevitabile che la Commissione se ne occupò, poichè in esso è detto:

« La spesa che sinora ha fornito lo Stato pei licei, i ginnasi e le scuole tecniche, non esclusi i licei ginnasiali e quelli che abbiano convitto, sarà a carico della rispettiva provincia. »

Ora io non dico che tutti questi articoli per la materia loro appartengano alla legge presente, ma evidentemente ce n'è una certa parte che vi appartiene e che non se ne può staccare.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Bargoni.

**BARGONI.** Io ho domandato la parola quando parlava l'onorevole Massari; ma la risposta che gli ha dato l'onorevole mio amico Macchi mi dispensa dall'insistere in molte cose che in quel momento avrei detto.

Unicamente adunque mi limiterò ad osservare anche io, come fece l'onorevole Macchi, che l'esempio citato dall'onorevole Massari sta precisamente contro di lui;